

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 4

Riunione del 21 Settembre 2011

03.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

**- AURORA MINETTO, GRETA COCCO, MARTINA
MOLFETTA, ALESSIA SPEDITO (atlete)**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente/Relatore
 - Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
 - Avv. Antonio Amato - Componente

Tramite esposto pervenuto alla Procura Federale, veniva segnalato il comportamento delle atlete **Aurora Minetto, Greta Cocco, Martina Molfetta e Alessia Spedito**, atlete in forza al Sodalizio USD PALLAVOLO ACLI RONCHI, affiliato FIPAV, che avevano proposto innanzi al Tribunale di Gorizia ricorso, ex art. 700 c.p.c., tendente ad ottenere **pronuncia giudiziaria di scioglimento del vincolo**.

Acquisito l'esposto, la Procura Federale apriva procedimento disciplinare, contestando alle suddette tesserate la violazione dell'art. 20 del vigente Statuto Federale (Vincolo di giustizia).

Seguiva da parte delle incolpate l'invio di una memoria difensiva, con la quale le stesse respingevano l'addebito, sostanzialmente argomentando che il ricorso alla autorità giudiziaria statale non era precluso dalla norma statutaria FIPAV, e che, comunque, lo stesso era stato proposto a tutela del "*proprio diritto fondamentale di dissociazione e libertà dal vincolo sportivo*".

Nelle more del deferimento, le atlete si rivolgevano tutte a diverso difensore, l'Avv. Giorgio Martellino, il quale, presente alla riunione del 21 settembre 2011, mutava la linea difensiva delle incolpate, riconoscendo la fondatezza dell'addebito ma giustificando il comportamento delle atlete con la loro minore età e con la mancata consapevolezza dei regolamenti federali da parte dei genitori esercenti la potestà parentale, già sufficientemente penalizzati dall'ordinanza di rigetto del ricorso da parte del Tribunale di Gorizia che ne aveva sancita altresì la soccombenza nelle spese. Il nuovo difensore concludeva pertanto per il non luogo a sanzione ovvero, in subordine per una attenuazione massima della stessa.

La procura, presente alla riunione nella persona dell'Avvocato Massimo Caravetta, insisteva nelle proprie richieste.

Osserva la Commissione

Pur nella consapevolezza della più corretta ammissione dell'addebito sostenuta dalle incolpate tramite il loro nuovo difensore, preme a questa commissione ribadire una posizione già assunta in altre precedenti pronunzie, coincidente con quanto lucidamente esposto nella motivazione della ricordata ordinanza del Tribunale di Gorizia.

Secondo la nota teoria "istituzionalista" degli ordinamenti giuridici, è perfettamente ammissibile la contemporanea esistenza, accanto al sovraordinato

ordinamento statale, di altri ordinamenti settoriali destinati alla disciplina dei rapporti di gruppi che perseguono interessi collettivi.

Assumendo l'ordinamento statale una posizione di supremazia, l'ordinamento di simili gruppi incontra il limite della rilevanza statale della propria attività.

Il rapporto tra ordinamento statale e ordinamento, nel nostro caso, sportivo, si traduce così in una relazione di "autonomia-gerarchia" che va ad incidere sui rapporti che entrambi sono in grado di regolare e disciplinare e sulla supremazia che, nel difetto del superamento di alcun limite di ordine pubblico, l'un ordinamento può esercitare sull'altro.

La L. 280/2003 ha inteso regolamentare le possibili ipotesi di conflitto riservando all'ordinamento sportivo una competenza esclusiva sulle questioni che attengono all'osservanza e all'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie, oltre alla irrogazione delle sanzioni disciplinari.

La particolare disciplina del vincolo tesserativi rientra certamente nella materia riservata alla competenza esclusiva della Federazione che, opportunamente, attraverso il Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, ha altresì disciplinato i casi nei quali la giurisdizione domestica federale può risolvere conflitti e disporre lo scioglimento coattivo del vincolo fra atleti e sodalizi, garantendo il diritto di difesa dei propri tesserati.

Venendo quindi alla minore età delle atlete ed alla scarsa contezza che i genitori delle stesse hanno dichiarato, "in limine" del dibattimento, di avere dei regolamenti federali, la circostanza, se non può assurgere al rango di scriminante appare, unitamente al più corretto comportamento processuale assunto tramite la difesa dell'Avv. Martellino, in sede di riunione sufficiente motivo per una sensibile attenuazione della sanzione che questa Commissione ritiene opportuno applicare.

PQM

La Commissione delibera di infliggere a carico delle tesserate Aurora Minetto, Greta Cocco, Martina Molfetta, Alessia Spedito la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 a decorrere dalla pubblicazione del presente comunicato 29.09.11 sino al giorno 14 ottobre 2011.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 29 Settembre 2011